

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
SEZ III CIV. GIUDICE DOTT. VITTORE CAMPI
ORDINANZA IN CAUSA N. 2209/08 RG

Parte convenuta sostiene che in caso di negata offerta o, come nella fattispecie, d'assenza di qualsiasi risposta alla A.R. di messa in mora da parte della propria Compagnia alla quale sia stata indirizzata la domanda di risarcimento, è esclusivamente quest'ultima che deve essere citata a giudizio a pena di inammissibilità dell'azione se evocata in causa sia quella del presunto responsabile.

Il richiamo è all'art. 149 6 c. CdA che recita "il danneggiato può proporre azione diretta nei soli confronti della propria Compagnia".

Il verbo che regge la frase è PUO' ciò che di norma presuppone la concessione di una facoltà e non la prescrizione di un obbligo; mentre "nei SOLI confronti della propria assicurazione" si limita ad escludere la necessità di un litisconsorte.

L'OBBLIGO che semmai incombe al danneggiato è un altro e cioè di rivolgere l'iniziale domanda alla propria Compagnia indipendentemente da quella che – previa A.R. da indirizzarle verrà poi citata a giudizio quando la risposta della prima sia inesistente o insoddisfacente.

Ed è ciò che il Sig. S. ha fatto nel caso di specie vista l'assenza di un qualsiasi riscontro da parte della propria Assicurazione citando a giudizio quella dell'effettivo responsabile a cui aveva preventivamente spedito regolare A.R. nonché quest'ultimo in qualità di litisconsorte necessario.

Contro questa scelta fondata sull'art. 144 CdA si appuntano le critiche di una parte delle Imprese assicuratrici che estendono il disposto dell'art. 149 CdA dall'iniziale obbligo gravante sul danneggiato di rivolgere la domanda stragiudiziale alla propria Compagnia anche a quello di agire giudizialmente contro di essa. L'art. 145 che viene richiamato a conferma di quel presunto obbligo esordisce invece con le parole "NEL CASO che si applichi la procedura di cui all'art. 149 CdA ...". Orbene o le espressioni hanno un senso univoco o devono leggersi secondo la loro comune e ragionevole accezione e "nel caso" significa: se, quando, qualora ecc..., ma presuppone sempre la presenza di una o più alternative, ciò che peraltro lo stesso art. 149 già ipotizzava affermando – ut supra – che il danneggiato PUÒ proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 nei confronti della propria assicuratrice.

Nessun altro articolo del nuovo CdA prescrive come obbligatoria nel caso di scontro tra due veicoli l'azione diretta del proprietario danneggiato nei confronti della propria compagnia per il ristoro dei danni materiali mentre l'art. 144 CdA gli consente di agire opzionalmente nei confronti del presunto responsabile e della sua Compagnia.

Passando poi dall'esercizio ermeneutico al piano pratico, si deve preliminarmente evidenziare che citando a giudizio soltanto la propria Assicurazione l'attore è costretto a rinunciare ad un mezzo istruttorio di non secondaria importanza quale l'interrogatorio formale di colui che ritiene l'effettivo responsabile, a meno che ne venga autorizzata la chiamata in causa, ma costituendo così un'ibrida situazione processuale tra quest'ultimo e la Compagnia dell'attore e protraendo inutilmente i tempi per giungere alla conclusione del processo. Per contro se fin dall'inizio sono citati a giudizio il presunto responsabile e la sua Assicurazione, ambedue, ma soprattutto quest'ultima, non sopporteranno per ciò alcun danno aggiuntivo rispetto alla loro esclusione se l'attore agisse secondo l'opportunità offertagli dall'art. 149.

Infatti anche nel caso che evocata in giudizio sia la Compagnia dell'attore entrambi quegli assenti fruiranno della favorevole decisione del Giudice, ma ne sopporteranno in pratica le conseguenze se di segno contrario. Il primo perché si vedrà comunque aumentato il premio e la seconda perché dovrà contabilmente accollarsi il quantum da pagare attraverso il sistema della "compensazione" tra le Imprese assicuratrici previsto dal CdA e ciò senza aver potuto direttamente difendersi in quel processo. Salvo per la Compagnia il ricorso al correttivo dell'intervento volontario escludendo quella attorea e per il presunto danneggiante all'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario. Il tutto con l'evidente ritardo temporale e amplificazione dei costi.

Ed ancora, guardando alla realtà della procedura vissuta e non sideralmente immaginata, poiché nulla si oppone acché il danneggiato possa agire nei confronti del danneggiante ex art. 2043 o 2054 cc, quando il primo operi in tal senso il secondo provvederà immediatamente, salvo casi del tutto eccezionali più teorici che realistici, a chiamare in manleva la propria compagnia ricostituendo così quel contraddittorio che era possibile fin dall'inizio con un non secondario risparmio di tempi e di costi applicando in alternativa alla presunta obbligatorietà dell'art. 149 il disposto dell'art. 144 CdA.

Ed infine deve essere pacificamente ammesso che il conclamato spirito informativo secondo il quale il nuovo CdA è stato elaborato era quello di favorire una rapida ed efficiente liquidazione del danno ai veri aventi diritto che si sarebbe indirettamente ripercossa come beneficio per l'intera comunità con un abbassamento dei premi assicurativi. Trascurando di valutare se questo secondo obiettivo si sia almeno parzialmente realizzato, il caso di specie è l'ennesima riprova che nella quotidianità anche il primo target è ben lungi dall'essere raggiunto con quella frequenza che possa far considerare soddisfatte le aspettative. Solo quando esiste una CAI firmata da entrambi i collisi – e neppure sempre – il risarcimento è rapidamente ottenuto in via stragiudiziale ciò che peraltro già si realizzava con il passato metodo CID.

Quando quella CAI non esiste vedersi risarcito il danno per quella via, in un ragionevole periodo temporale, dalla propria Assicurazione, sta diventando un evento tutt'altro che comune o quantomeno i tempi spesso si allungano abnormemente attraverso la puntuale applicazione di tutto ciò che l'art. 148 prevede in ordine ad informazioni, dati e documenti che il danneggiato dovrebbe trasmettere con la denuncia alla propria Compagnia e quindi con il conseguente ricalcolo dello spatium deliberandi a partire da ogni sanatoria delle iniziali omissioni.

Per tutte queste ragioni il gdP respinge l'eccezione della convenuta Zurich Ass.ni circa l'improponibilità della domanda come formulata dall'attore e fissa udienza al 19.12.08 ore 11.30 impregiudicati i diritti di I udienza.

Torino, 26 11.2008

Il GIUDICE DI PACE

Dott.Vittore Campi

Depositato in cancelleria 27 11 08